

FOCUS AFRICA
29 APRILE 2020

Una revisione approvata
all'unanimità...ma dalla sola
maggioranza. La Corte costituzionale
del Benin si pronuncia sulla prima
modifica alla Legge fondamentale del
1990



Una revisione approvata all'unanimità...ma dalla sola maggioranza. La Corte costituzionale del Benin si pronuncia sulla prima modifica alla Legge fondamentale del 1990*

Nota a Décision Dcc 19-504 du 06 novembre 2019

Per la prima volta dalla sua adozione nel dicembre 1990 la Costituzione della Repubblica del Benin è stata modificata, con legge costituzionale n. 2019-40. Si è trattato di una modifica di ampio respiro, che ha interessato 47 dei 160 articoli di cui si compone la Legge fondamentale del Paese, adottata dal Parlamento all'unanimità il 31 ottobre 2019.

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legge in questione in sede di controllo *a priori* dal Presidente della Repubblica, la cui richiesta è stata dichiarata ricevibile sulla base degli articoli 117 e 121 della Carta fondamentale. Entrambe comprese nel Titolo V (*De la Cour constitutionnelle*, artt. 114-124), tali disposizioni stabiliscono l'ambito di competenza del Giudice delle leggi beninese e le condizioni alle quali quest'ultimo può essere adito. È appena il caso di ricordare la centralità idealmente assegnata dal costituente del 1990 alla Corte costituzionale, le cui estese competenze, assieme alla facilità di accesso, sono tali da renderla attiva protagonista nel tessuto istituzionale del Paese¹. Composta di sette membri qualificati², di cui quattro nominati dal Parlamento e tre dal Presidente della Repubblica, eletti per un mandato di cinque anni rinnovabile una sola volta³, la Corte può essere adita tanto in via incidentale

* Nota valutata dalla direzione Focus.

¹ Per una ricostruzione della storia politica beninese a partire dalla conquista dell'indipendenza e del legame tra questa e la concezione della giustizia costituzionale nel Paese di veda S.H. ADJOLHOUN, *Centralized Model of Constitutional Adjudication: The Constitutional Court of Benin*, in C. M. FOMBAD (a cura di), *Constitutional Adjudication in Africa*, Oxford, 2017. Sul tema della giustizia costituzionale in Benin, si veda anche E. NGANGO YOUNBI, *La justice constitutionnelle au Bénin: Logiques politique et sociale*, L'Harmattan, 2016.

² Art. 115, c. 3, Cost.: «La Cour constitutionnelle comprend : -trois magistrats, ayant une expérience de quinze années au moins, dont deux sont nommés par le Bureau de l'Assemblée nationale et un par le président de la République ; -deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins, nommés l'un par le Bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président de la République ; -deux personnalités de grande réputation professionnelle, nommées l'une par le Bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président de la République».

³ Art. 115, c. 1, Cost.: «La Cour constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l'Assemblée nationale et trois par le président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans».



quanto in via principale⁴. Ai sensi dell'articolo 117, essa deve obbligatoriamente pronunciarsi su «la costituzionalità delle leggi organiche e delle leggi in generale prima della loro promulgazione; i regolamenti interni dell'Assemblea nazionale, dell'Alta autorità dell'audio-visivo e della comunicazione e del Consiglio economico e sociale prima della loro applicazione, in relazione alla loro conformità alla Costituzione; la costituzionalità delle leggi e dei regolamenti che potrebbero ledere i diritti fondamentali della persona e le libertà pubbliche in generale, o violare i diritti dell'Uomo; i conflitti di attribuzione tra le istituzioni dello Stato»⁵. Le competenze della Corte elencate all'articolo 117 sono poi specificate dalle disposizioni successive; in particolare, l'articolo 121 enuncia le modalità per adire il Giudice delle leggi in sede di controllo *a priori*, stabilendo che quest'ultimo è azionabile su impulso del Presidente della Repubblica o di un singolo parlamentare⁶.

È in conformità con le disposizioni appena menzionate, dunque, che il Presidente della Repubblica Talon ha adito la Corte, sottoponendo a giudizio la legge di revisione costituzionale. La *saisine* è peraltro avvenuta nei termini previsti dall'articolo 20 della legge organica sulla Corte costituzionale⁷, vale a dire nel lasso temporale di 15 giorni che decorrono a partire dalla trasmissione del testo di legge al Capo di Stato da parte del presidente dell'Assemblea nazionale⁸.

Come si è accennato, la modifica al testo costituzionale in commento è di grande ampiezza e ha riguardato numerosi ambiti di disciplina. Prima di addentrarsi nell'esame delle disposizioni, è necessario fare una duplice premessa.

⁴ Per un esame più approfondito del funzionamento della Corte costituzionale in Benin si rimanda a F. J. AIVO, *La Cour constitutionnelle du Bénin*, in *Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel*, 47, 2015, pp. 99-112.

⁵ Art. 117, c.1, Cost., traduzione propria. Con la riforma in commento, è stata aggiunta un'ulteriore competenza della Corte costituzionale, che è ad oggi chiamata a statuire in via obbligatoria su «le contentieux de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République et des membres de l'Assemblée nationale» (sul tema, si veda *infra*). Ai sensi dei commi seguenti poi, la Corte costituzionale ha anche una funzione di giudice elettorale, in quanto essa «Veille à la régularité de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ; Statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives [...]».

⁶ Art. 121, c.1, Cost.: «La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l'Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation».

⁷ Art. 20, c. 6, Legge organica sulla Corte costituzionale: «La saisine de la Cour Constitutionnelle par le Président de la République ou par un membre de l'Assemblée nationale n'est valable que si elle intervient pendant les délais de promulgation fixés par l'article 57 alinéas 2 et 3 de la Constitution». Art. 57, c. 2 e 3, Cost.: «[il Presidente della Repubblica] assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le président de l'Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale».

⁸ Nel caso in esame, la legge è stata votata dal Parlamento il 31 ottobre 2019 e trasmessa al Presidente della Repubblica il 4 novembre 2019, che l'ha a sua volta trasmessa alla Corte costituzionale il 6 novembre 2019, nel rispetto dunque del termine menzionato.

Anzitutto, è opportuno precisare le modalità di svolgimento del procedimento di revisione costituzionale in Benin, la cui disciplina è prevista al Titolo XI della Costituzione (artt. 154-156). «L’iniziativa di revisione della Costituzione spetta in maniera concorrente al Presidente della Repubblica, con decisione presa in Consiglio dei ministri, e ai membri dell’Assemblea nazionale»⁹. Invero, il Presidente Talon, principale promotore della revisione in commento, aveva già tentato di modificare la Legge fondamentale nel 2017. In quell’occasione, il Parlamento aveva impedito il buon esito del progetto presidenziale; il 4 aprile dello stesso anno, la plenaria dell’Assemblea nazionale si era infatti espressa con sessanta voti favorevoli all’esame del progetto di legge, ventidue contrari e un astenuto, senza così raggiungere la maggioranza dei tre quarti dei membri richiesta dall’art. 154 della Costituzione per “prendere in considerazione” il testo della revisione¹⁰.

Se nel 2017 ci si era dunque fermati ancor prima dell’esame del testo in Aula, con riferimento alla revisione del 2019, in commento, la maggioranza parlamentare ha reso possibile non solo l’insacco del procedimento, ma anche il suo compimento a termine. Dopo aver esaminato il progetto di modifica della Costituzione, il Parlamento monocamerale lo ha votato all’unanimità. Per questo, non si è resa necessaria l’indizione di referendum, che l’articolo 155 prevede come obbligatorio ai fini dell’approvazione, tranne quando il testo sia votato con una maggioranza uguale o superiore ai quattro quinti dei componenti¹¹.

L’approvazione all’unanimità in seno al Parlamento monocamerale – senz’altro sorprendente per un osservatore esterno – induce al secondo ordine di necessarie premesse, relativo al contesto politico del Paese. Dagli albori del suo periodo repubblicano, il Benin è stato lungamente annoverato tra gli “esempi democratici” dell’area africana. Ad oggi però, si osserva un preoccupante indebolimento delle garanzie democratiche, il cui rispetto è stato messo più volte in discussione nel corso della presidenza di Talon¹².

⁹ Art. 154, c.1, Cost., traduzione propria.

¹⁰ Il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dalla Costituzione aveva così impedito la prosecuzione del procedimento. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 154, infatti, «Per essere preso in considerazione, il progetto, o la proposta di revisione, deve essere votata a maggioranza dei tre quarti dei membri che compongono l’Assemblea Nazionale [83 membri]» (traduzione propria). Per un commento della reazione del Presidente si rimanda all’articolo di O. DE SOUSA, *Après l’affront du Parlement, le Président Patrice Talon n’exclut plus de se représenter*, in *LeMonde.fr*, aprile 2017. L’articolo è consultabile all’indirizzo: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/10/apres-l-affront-du-parlement-beninois-le-president-patrice-talon-n-exclut-plus-de-se-representer_5108903_3212.html.

¹¹ Art. 155, Cost: «La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale».

¹² Jean-Baptiste Elias, presidente del Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, in un’intervista rilasciata all’emittente radio francese RFI nell’aprile 2019 ha affermato: «Il semble, avec ce qui se passe actuellement, [... que] la démocratie risque de tourner en dictature». Intervista disponibile all’indirizzo <http://www.rfi.fr/fr/emission/20190410-jean-baptiste-elias-president-front-organisations-nationales-lutte-corruption-beni>.



Ciò è tanto più vero quando si consideri che, in tempi recenti, gli orientamenti espressi dal Giudice delle leggi sono sovente in linea con la volontà della maggioranza di governo, anche qualora ciò sollevi dubbi di costituzionalità. Tra gli episodi maggiormente significativi in questo senso, si pensi alla decisione con la quale nel gennaio 2019 la Corte ha avallato la creazione di una Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, nonostante i vari profili di contrasto con la Carta fondamentale presenti nella legge di istituzione¹³. Ma, ancora prima, alla sentenza del giugno 2018 relativa al diritto di sciopero per alcune categorie di dipendenti pubblici; invertendo una decisione di pochi mesi prima sulla medesima legge, resa quando i membri della Corte erano differenti da quelli attualmente in carica, i giudici hanno sostenuto il divieto di scioperare per determinati lavoratori, aderendo così all'orientamento espresso da Talon¹⁴. Non può poi ignorarsi la decisione con la quale il Giudice delle leggi ha validato l'entrata in vigore di un nuovo Codice elettorale nel settembre 2018 il quale, assieme alla Carta dei partiti politici ad esso annessa, ha innescato la scintilla che ha condotto ad una profonda crisi politica nel Paese, tutt'oggi in corso¹⁵. Le novazioni concernenti la legislazione elettorale hanno infatti creato un profondo strappo democratico, in grado di sollevare forti tumulti in seno alla società civile e alla classe politica nazionale. Ideate allo scopo di limitare – se non impedire – la partecipazione delle opposizioni alle allora prossime elezioni legislative, esse hanno fatto sì che alle votazioni dell'aprile 2019 fossero presenti due sole liste, entrambe favorevoli al Presidente Talon. Ne è conseguito che il neoeletto Parlamento¹⁶ è composto da soli deputati di orientamento politico vicino a quello del Capo di Stato. È alla luce di questa premessa che va letta l'approvazione all'unanimità della legge costituzionale n. 2019-40.

L'approvazione della riforma costituzionale, oltre che essere stata votata da un Parlamento sostanzialmente monocolore, è avvenuta in termini brevissimi e in maniera quasi inaspettata. La seduta

¹³ Le posizioni espresse dalla Corte in occasione della decisione in questione (DCC 19-055 del 31 gennaio 2019) non sono infatti condivisibili e si rivelano preoccupanti sotto più di un aspetto. Sul punto, sia permesso rimandare a V. CARLINO, *La Corte costituzionale del Benin torna a statuire sulla legittimità della legge relativa alla repressione dei crimini economici e del terrorismo, ma cambia (parzialmente) idea*, in *Federalismi.it, Focus Africa*, 2, 2019.

¹⁴ Ancora una volta, sia permesso rinviare a V. CARLINO, *Nuova composizione, nuova decisione: la Corte costituzionale del Benin rivede, ancora una volta, la sua posizione in tema di sciopero dei pubblici dipendenti*, in *Federalismi.it, Focus Africa*, 3, 2018. Per un commento della decisione precedente, con la quale la Corte si era espressa in senso opposto, si veda V. CARLINO, *La Corte costituzionale del Benin si pronuncia in merito alla soppressione del diritto di sciopero per alcune categorie di dipendenti pubblici*, in *Federalismi.it, Focus Africa*, 1, 2018.

¹⁵ Sia concesso rimandare sul punto ancora una volta a V. CARLINO, *La Corte costituzionale del Benin si pronuncia sulla partecipazione dei partiti politici alle prossime elezioni legislative*, in *Federalismi.it, Focus Africa*, 1, 2019.

¹⁶ La Corte costituzionale poi, nella sua veste di giudice elettorale, ha validato le elezioni, suscitando ulteriore polemica. In particolare, è stato al centro del dibattito il tasso di partecipazione che, attestandosi al 27,12%, ha fatto segnare la minore partecipazione a partire dalle prime elezioni democratiche nel 1991. Si veda l'articolo pubblicato da France 24: H. BOKO, *Au Bénin, la démocratie en question après la victoire d'un parlement totalement acquis au pouvoir*, in *France24.com*, maggio 2019 : <https://www.france24.com/fr/20190503-benin-democratie-parlement-legislatives-crise-postelectorale-talon-yayi>.

parlamentare del 31 ottobre al termine della quale l’Aula ha avallato la revisione era stata infatti pensata per votare una serie di leggi ideate a seguito di un “dialogo politico” voluto da Talon per tamponare la crisi politica in corso. In particolare, all’ordine del giorno vi era l’adozione di alcune leggi di amnistia per le persone coinvolte nelle manifestazioni di protesta organizzate a inizio maggio a seguito delle elezioni legislative. Nel corso della plenaria, il deputato Augustin Ahouanvoebla ha introdotto il progetto di legge di revisione, per il quale lui e nove dei suoi colleghi hanno chiesto l’esame con procedura d’urgenza, ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento interno della Camera¹⁷. Il testo è stato esaminato e dibattuto nelle ore successive, per poi essere sottoposto ad una doppia votazione con scrutinio palese. A notte inoltrata, la legge di revisione è stata approvata con 83 voti favorevoli su 83. Nonostante la Corte costituzionale abbia avallato il suddetto *modus operandi*, non può ignorarsi l’inopportunità dell’utilizzo della procedura d’urgenza, in deroga a quella ordinaria prevista dall’articolo 48-2 del medesimo Regolamento¹⁸, non trattandosi di una legge ordinaria. Le circostanze sono infatti assai problematiche soprattutto ove si consideri che si è trattato di una – peraltro ampia – revisione della Legge fondamentale, il cui procedimento di approvazione dovrebbe configurarsi come aggravato a garanzia della rigidità e della primazia della Costituzione¹⁹. Peraltro, la brevità dei tempi non ha permesso il confronto e la discussione né con le opposizioni (si ribadisce, del tutto assenti in Aula a seguito delle elezioni dell’aprile 2019), né in seno alla società civile, sollevando così perplessità ulteriori relative al mancato consenso che dovrebbe essere necessario presupposto di una revisione costituzionale, tanto che al suo raggiungimento mirano gli elevati *quorum* normalmente previsti per questi procedimenti.

Non è in questa sede possibile ripercorrere l’insieme delle modifiche sopravvenute, che hanno interessato vari Titoli della Costituzione; ci si limiterà a dare conto di alcune delle principali²⁰. Anzitutto, all’articolo 15 è stato aggiunto un secondo comma che ha costituzionalizzato l’abolizione della pena di morte²¹. In realtà, il Benin aveva già vietato la pena capitale nel 2012, ratificando il Secondo Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici e adeguando conseguentemente il Codice penale.

È stato poi modificato il secondo comma dell’articolo 26, relativo all’eguaglianza, nel senso di prevedere che lo Stato può adottare azioni positive per facilitare la rappresentanza del genere femminile in

¹⁷ «La discussion immédiate d’un projet de loi, d’une proposition de loi, ou d’une proposition de résolution peut être demandée par le gouvernement ou par dix députés au moins. L’Assemblée nationale statue et se prononce sur l’opportunité de la discussion immédiate à main levée et sans débat».

¹⁸ «Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l’Assemblée nationale sans avoir, au préalable fait l’objet d’un rapport écrit (ou verbal en cas de discussion immédiate) de la commission compétente au fond, en l’occurrence la commission des lois».

¹⁹ Sul tema della revisione costituzionale in ottica comparata G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, Cedam, 2013, pp. 288-315.

²⁰ La legge costituzionale di revisione è consultabile all’indirizzo web <https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2019-40/>.

²¹ Art. 15, c. 2, Cost.: «Nul ne peut être condamné à la peine de mort».

Parlamento²². La modifica pare configurare una positiva apertura al sistema sovranazionale regionale di tutela dei diritti, e in particolare un'adesione (seppur parziale) a quanto stabilito nel Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'Uomo e dei popoli relativo ai diritti delle donne in Africa²³.

Sono stati poi revisionati alcuni articoli del Titolo III (*Du pouvoir exécutif*). Anzitutto, all'articolo 42 è stato esplicitato che «nessuno può, in nessun caso, esercitare il mandato di Presidente della Repubblica per più di due volte nell'arco della sua vita»²⁴, rivedendo così la precedente formulazione linguistica, fonte di incertezza, secondo la quale «Nessuno può esercitare più di due mandati presidenziali». L'articolo 41 ha poi introdotto accanto al Capo di Stato un vicepresidente; ai sensi del nuovo articolo 43, le due figure istituzionali devono essere elette contestualmente tramite elezione a doppio turno²⁵. È stato dunque creato un sistema di *parrainage*, tale per cui i candidati alla presidenza devono partecipare alla competizione elettorale “abbinati” al loro candidato vice.

È stata altresì operata una modifica delle disposizioni concernenti il potere legislativo; il nuovo articolo 80 prevede per la prima volta un limite al numero di mandati parlamentari, fissati ad un massimo di due²⁶. Infine, è opportuno evidenziare la creazione di “elezioni generali”, previste da un nuovo Titolo X-1 (*Des élections générales*, artt. Da 153-1 a 153-3). L'articolo 153-1 prevede che le elezioni legislative e comunali siano organizzate simultaneamente e immediatamente seguite da quelle presidenziali, nello stesso anno. Al secondo comma è esplicitato che «Solo le liste che raccolgono un numero minimo di voti a livello nazionale per ognuna delle elezioni sono ammesse all'attribuzione dei seggi»; la soglia, specifica il comma terzo, è fissata per legge. I due articoli successivi fissano i momenti elettorali e quelli dell'insediamento degli eletti. Ai sensi delle disposizioni in questione, le prossime *élections couplées* (legislative e comunali) in Benin si svolgeranno la seconda domenica del mese di gennaio «dell'anno elettorale»²⁷, seguite da quelle presidenziali la seconda domenica di aprile dello stesso anno²⁸. La data ufficiale non è ancora stata stabilita; tuttavia, è verosimile ritenere che si tratterà del 2026, come indicato dal Ministro per la

²² Art. 26, c. 2, Cost.: «L'homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d'amélioration de la représentation du peuple par les femmes».

²³ Il testo ufficiale è consultabile sul sito della Commissione africana (www.achpr.org).

²⁴ Art. 42, c.2, Cost., traduzione propria.

²⁵ Art. 43, Cost.: «Le président de la République est élu en duo avec un vice-président de la République. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République a lieu ou scrutin majoritaire à deux tours».

²⁶ Art. 80, Cost.: «Les députés sont élus ou suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq ans renouvelables deux fois. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul».

²⁷ Art. 153-2, c.1, Cost.: «Les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l'année électorale».

²⁸ Art. 153-3, c.1 e 2, Cost.: «L'élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale. Un second tour de scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai».



comunicazione e porta voce del governo Alain Orounla, il quale ha indicato il periodo come ideale. Invero, un comitato di esperti riunito per volontà della maggioranza ha analizzato il calendario elettorale del Paese, al fine di individuare il momento più idoneo per “fondere” i vari momenti del voto. Le prossime elezioni locali sono previste nel 2020, le presidenziali nel 2021, le legislative nel 2023; a seguire, le locali nel 2025 e le presidenziali nel 2026. Secondo il comitato, il punto di partenza per fissare le elezioni generali è proprio l’elezione del Capo di Stato; per questo, essi hanno individuato come opzioni migliori il 2021 o il 2026. Il governo ritiene più idoneo il 2026, in quanto il 2021 implicherebbe la necessità di prorogare di un anno il mandato degli eletti alle locali del 2020 e di ridurre da quattro a due anni la carica dei parlamentari eletti nel 2019. Secondo le opposizioni invece, sarebbe opportuno votare un nuovo Parlamento già nel 2021, per porre fine al mandato a loro avviso illegittimo di quello attuale²⁹. La decisione definitiva spetterà all’Aula.

Quelle sopra analizzate e tutte le altre modifiche operate dalla legge costituzionale n. 2019-40 sono state ritenute legittime dalla Corte costituzionale con decisione DCC 19-504. È tuttavia opportuno evidenziare che nella sentenza non vi è alcun riferimento alla legittimità delle singole disposizioni, che non vengono invero mai menzionate. I giudici si sono infatti limitati a controllare il rispetto della procedura di revisione prevista al Titolo XI della Carta fondamentale, con riferimento alle maggioranze richieste e all’iniziativa della proposta di cui si è detto. Sono stati altresì ritenuti rispettati i limiti espliciti alla revisione di cui all’articolo 156 comma 2: «La forma repubblicana e la laicità dello Stato non possono essere oggetto di revisione». Ritenendo la procedura di revisione in commento conforme a quanto disposto dalla Carta fondamentale, la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità della legge n. 2019-40.

Con la sentenza in commento, ma ancor prima con la revisione costituzionale sulla quale la Corte ha statuito, il Benin sembra proseguire lungo il cammino iniziato negli ultimi anni, la cui meta rischia di essere troppo distante dalla stabilità democratica che mai, fino a poco tempo fa, era stata messa in discussione. Al di là del contenuto della modifica, a preoccupare è soprattutto il *modus operandi* della maggioranza di governo, che ha dimostrato ancora una volta di voler escludere del tutto le opposizioni, anche in un procedimento di necessaria consensualità come quello di revisione della Costituzione.

valentina carlino

²⁹ Il riferimento è chiaramente alla presenza di due sole liste, vicine al Presidente, alle elezioni legislative dell’aprile 2019 (v. *supra*). Si veda la *Déclaration des forces de la résistance nationale sur les propositions du simulacre de dialogue organisé par le pouvoir dit de la rupture le 10, 11 et 12 octobre 2019* : <https://lanouvelletribune.info/2019/10/elections-generales-en-2026-au-benin-une-vaste-escroquerie-politique-selon-lopposition-declaration/>.